



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 05/12/2018 ha pronunciato, ex artt. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 2998/2015 R.G. promossa da

ALMERICO ASSUNTA nata il 01.08.1954 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Tafurri ed elettivamente domiciliata come in atti

ricorrente

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n.80974 del 21.07.2015 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

resistente

avente ad oggetto: indebito assistenziale

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La ricorrente, in epigrafe indicata, conveniva in giudizio l'Inps - premesso che l'Istituto, con nota del 27.10.2011 comunicava di avere corrisposto, per il periodo dal 01.04.2006 al 30.11.2011, somme maggiori pari all'importo di euro 18.421,97 in relazione alla pensione cat. INVCIV n. 7140414; che, dal 2006, la stessa presenta un quadro clinico per il quale ha diritto alla pensione ed all'accompagnamento, e, pertanto, impugnava il verbale di revisione che le riconosceva invalida nella misura del 80%; che, il ctu estendeva la valutazione anche a periodi per i quali i benefici erano stati riconosciuti in via amministrativa, accertando il diritto al beneficio per un periodo più limitato –adiva l'intestato Tribunale, chiedendo, accertare l'indebita percezione da parte dell'Inps delle somme indicate ed il conseguenziale diritto della ricorrente al rimborso delle stesse, oltre di quelle già prelevate dall'Inps nelle more del presente giudizio, condannando l'Inps alla restituzione con vittoria di spese di lite.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps contestando in fatto ed in diritto l'avversa pretesa. Concludeva come in atti.

Il Tribunale osserva.

Dalla comunicazione versata in atti, emerge che l'indebito trae origine dalla corresponsione in favore della ricorrente di somme corrisposte “ per indennità non spettante ” per il periodo dal 01.04.2006 al 30.11.2011 in relazione alla pensione categoria INVCIV n. 7140414.

In ordine alla disciplina applicabile, la Corte Costituzionale, sentenza n. 264/2004, ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stessi limiti degli indebiti previdenziali, rientrando nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione e non sussistendo un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica discipline, (in senso analogo v. anche C. Cost. n. 448/2000 sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 260-265, della legge n. 662/1996 e dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento).

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati e che, d'altra parte, lo stesso accertamento in epoca successiva della insussistenza della predetta condizione sin dall'origine non può non avere effetti retroattivi (cfr. Cass. Sez. L - n. 5059 del 05/03/2018).

In pratica, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui alle norme richiamate dal ricorrente, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza del requisito sanitario, elemento costitutivo del beneficio assistenziale.

Applicando tali principi di diritto alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la ricorrente non ha né allegato né provato il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento nel periodo oggetto del provvedimento di recupero (01.04.2006 al 30.11.2011), non risultando versati in atti né i provvedimenti amministrativi di riconoscimento del beneficio né i verbali della Commissione Invalidi civili, ma unicamente dei provvedimenti di riliquidazione della prestazione, anche riferiti a periodi temporali irrilevanti ai fini di causa, che, dunque, nulla provano.

Tale carenza è già in sé idonea a fondare il rigetto della domanda, tuttavia, come allegato e provato dall'Inps, l'indebito scaturisce dalla sentenza n. 4532/ 2011 resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere che riconosceva l'indennità di accompagnamento solo per il periodo dal 01.04.2006 al 31.08.2006, ed, avverso la quale la ricorrente proponeva ricorso in appello, in cui chiedeva il riconoscimento della prestazione per l'ulteriore periodo dal gennaio 2008 al 19.12.2009, definito con sentenza di rigetto n.408/2014 (cfr. in atti).

Le predette pronunce hanno accertato il diritto alla prestazione per un periodo temporale inferiore rispetto a quello già riconosciuto in sede amministrativa, in assenza di una limitazione della domanda come formulata nel giudizio n.4532/2011 RG, e, da ciò è scaturito l'indebito.

Si è, dunque, in presenza di un giudicato che rende incontestabile l'insussistenza del diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento per i periodi oggetto di recupero.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc, nulla per le spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese di lite.

Così deciso in S. M .C .V. addì 05/12/2018

Il giudice del Lavoro

(dott.ssa Nunzia Tesone)